



N. 64 di Reg. Delib.  
N. di Prot.

**COPIA**

## **COMUNE DI PORTOBUFFOLE'**

**Provincia di Treviso**

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Sessione ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica**

#### **OGGETTO**

**Imposta Unica Comunale: conferma delle aliquote e detrazioni  
per l'anno 2017 relative alla componente IMU  
– imposta municipale propria.**

L'anno DUEMILASEDICI (2016), addì 23 (VENTITRE) del mese di DICEMBRE alle ore 19,35 nella sala del Fontego, previa convocazione con avvisi scritti in data 16 dicembre 2016, prot. n. 6892, è stato convocato il Consiglio Comunale.

<i>COGNOME E NOME</i>		<i>PRES.</i>	<i>ASS.</i>
<i>SUSANA Andrea Sebastiano</i>	<i>Sindaco</i>	<i>1</i>	
<i>BENEDET Lorena</i>	<i>Consigliere comunale</i>	<i>2</i>	
<i>CORVETTI Tosca</i>	<i>Consigliere comunale</i>		<i>1</i>
<i>ROSALEN Anna Maria</i>	<i>Consigliere comunale</i>	<i>3</i>	
<i>DE MARTIN Valter</i>	<i>Consigliere comunale</i>	<i>4</i>	
<i>SILVESTRIN Fabio</i>	<i>Consigliere comunale</i>	<i>5</i>	
<i>LESSI Simone</i>	<i>Consigliere comunale</i>	<i>6</i>	
<i>CARPENE' Giuliana</i>	<i>Consigliere comunale</i>	<i>7</i>	
<i>PECCARISI Giorgio</i>	<i>Consigliere comunale</i>	<i>8</i>	
<i>GOLA Jennipher</i>	<i>Consigliere comunale</i>		<i>2</i>
<i>BOTTEGA Simone</i>	<i>Consigliere comunale</i>		<i>3</i>
	<i>Totale</i>	<i>8</i>	<i>3</i>

Partecipa alla seduta la dott.ssa Maria Teresa MIORI, Segretario del Comune.

Il Sig. SUSANA Andrea Sebastiano nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. CINQUE dell'ordine del giorno.

**DELIBERA C.C. n. 64 del 23/12/2016**

**OGGETTO: Imposta Unica Comunale: conferma delle aliquote e detrazioni per l'anno 2017 relative alla componente IMU – imposta municipale propria.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO CHE:**

- l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che comprende l'imposta municipale propria (IMU), quale componente di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, nell'ambito della disciplina della IUC, contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della IMU;

**CONSIDERATO** che il comma 703 dello stesso art. 1 della menzionata L. n. 147/2013 dispone: "L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU";

**VISTO** che la Legge 28/12/2015, n.208 (Legge di Stabilità 2016) è intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

**VISTO** che l'art. 1 comma 169 della legge 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**RICORDATO** che l'art.151, comma 1, del D.Lgs 267/2000, modificato dal D.Lgs 126/2014, stabilisce " Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e ((deliberano)) il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

**DATO ATTO** che con delibera consiliare n. 9 del 16/3/2016 sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2016 mediante conferma di quelle adottate per l'anno 2015 come di seguito indicate:

- ✓ **0,4 %** aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze ancora assoggettate all'Imposta ovvero le unità immobiliari e pertinenze appartenenti alle categorie catastali A1-A8 e A9;
- ✓ **0,76%** aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti per l'edilizia residenziale pubblica comunque denominati ed aventi la stessa finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n° 616/1977. A queste unità immobiliari si

- applica altresì la detrazione di € 200,00;
- ✓ 0,76% aliquota per gli alloggi e le relative pertinenze concessi in comodato dal soggetto passivo a parenti e affini che li utilizzano come abitazione principale;
  - ✓ 0,76% aliquota per gli alloggi e le relative pertinenze posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locati;
  - ✓ 0,76% aliquota per gli immobili locati con contratto registrato, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, all'interno dei quali l'inquilino abbia trasferito la propria residenza anagrafica adibendo così l'unità immobiliare a propria abitazione principale;
  - ✓ 0,76% aliquota per i fabbricati appartenenti alle seguenti categorie catastali: A10, C1, C3, gruppo catastale D locati con contratto registrato, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, concessi in leasing, ovvero utilizzato direttamente dal proprietario per attività amministrative, di servizio, commerciali, artigianali, industriali o comunque d'impresa. Sono soggetti ad aliquota ordinaria (0,86%) i medesimi fabbricati tenuti a disposizioni, sfitti, non utilizzati;
  - ✓ 0,76% aliquota per i terreni agricoli;
  - ✓ 0,86% aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati e le aree edificabili;
- ✓ detrazione di € 200,00 per l'abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A1-A8 e A9 nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP: rapportata al periodo dell'anno per cui si protrae la destinazione ad abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica;
- ✓ assimilazione all'abitazione principale per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

**ATTESO** che le difficoltà di garantire il pareggio e gli equilibri di bilancio 2017/2019, rendono necessario confermare le aliquote prima indicate per assicurare la copertura delle spese e l'erogazione dei servizi in favore della cittadinanza;

**RICHIAMATO** il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 16/07/2014, esecutiva ai sensi di legge;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n° 17 del 3/3/2014 con la quale è stato nominato, ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.Lgs. n° 504/1992 espressamente richiamato dall'art. 9 comma 7 D.lgs. n° 23/2011, il Funzionario Responsabile della IUC nella persona della Responsabile dell'Area Amministrativa - Finanziaria, Rossit rag. Antonella;

**RICHIAMATI**, sulla base dell'art. 52 del D.Lgs. n° 446/1997, ai fini della determinazione di valori indicativi, i valori per le aree edificabili deliberati con delibera della Giunta Comunale n. 8 dell'11 febbraio 2008;

**VISTO** l'art. 42 comma 2 lett. f) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;

**RICHIAMATO** l'art. 13 comma 13-bis del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e s.m.i. che dispone quanto segue: 13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.;

**RICHIAMATO**, altresì, l'art. 193 comma 2 del D.L. n° 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" siccome modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n° 228/2012, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169 della legge n° 296/2006 l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre di ogni anno;

**DATO ATTO** in ogni caso che le disposizioni e previsioni sono approvate salve eventuali modifiche normative;

**VISTI:**

- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- il D.Lgs.n. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L. – e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014);
- la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015);
- la Legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di Stabilità 2016);
- la legge di Stabilità 2017 approvata dal Senato in data 7 dicembre 2016;

**VISTI** i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000, dal Responsabile dell'Area Amministrativo – Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, pareri inseriti nell'originale del presente atto;

**VISTO** il parere reso dall'Organo di Revisione sulla proposta di Bilancio di Previsione 2017/2019 e documenti allegati;

Con voti unanimi degli OTTO Consiglieri presenti e votanti

**DELIBERA**

- 1) Di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali della presente proposta e del sottostante dispositivo;
- 2) Di approvare, per l'anno 2017, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), mediante conferma di quelle deliberate per l'anno 2016 con atto consiliare n. 9 del 16/3/2016;
- 3) di riassumere le aliquote così come deliberate per l'anno 2016 e confermate per l'anno 2017 come segue:
  - ✓ **0,4 %** aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze ancora assoggettate all'Imposta ovvero le unità immobiliari e pertinenze

appartenenti alle categorie catastali A1-A8 e A9;

- ✓ **0,76%** aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti per l'edilizia residenziale pubblica comunque denominati ed aventi la stessa finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n° 616/1977. A queste unità immobiliari si applica altresì la detrazione di € 200,00;
- ✓ **0,76%** aliquota per gli alloggi e le relative pertinenze concessi in comodato dal soggetto passivo a parenti e affini che li utilizzano come abitazione principale. Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2017 ;
- ✓ **0,76%** aliquota per gli alloggi e le relative pertinenze posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locati. Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2017;
- ✓ **0,76%** aliquota per gli immobili locati con contratto registrato, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, all'interno dei quali l'inquilino abbia trasferito la propria residenza anagrafica adibendo così l'unità immobiliare a propria abitazione principale. Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2017 corredata di copia conforme all'originale del contratto di locazione debitamente registrato;
- ✓ **0,76%** aliquota per i fabbricati appartenenti alle seguenti categorie catastali: A10, C1, C3, gruppo catastale D locati con contratto registrato, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, concessi in leasing, ovvero utilizzato direttamente dal proprietario per attività amministrative, di servizio, commerciali, artigianali, industriali o comunque d'impresa. Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2017. Sono soggetti ad aliquota ordinaria (0,86%) i medesimi fabbricati tenuti a disposizioni, sfitti, non utilizzati;
- ✓ **0,76%** aliquota per i terreni agricoli;
- ✓ **0,86%** aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati e le aree edificabili;

3) di dare atto che non sono soggetti all'Imposta Municipale Propria (IMU):

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente ad uso abitativo);
- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs 29/3/2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso;

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito alla residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art.28, comma 1, del D.Lgs. 19/5/2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

4) di dare atto che il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) ha assimilato ad abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti che pertanto risultano pertanto non soggetti ad IMU:

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

5) di dare atto che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria (IMU) è ridotta del 50% :

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale;
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del codice di cui al D.lgs 22/1/2004, n.42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

6) di dare atto che l'Imposta Municipale Propria (IMU) determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%):

- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n.431;

7) di dare atto che l'art.2, comma 1, del D.L. 102/2013, convertito con modificazioni con Legge 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);

8) di prevedere, ai fini del beneficio della aliquota agevolata sono ritenute comunque valide per l'anno in corso le comunicazioni già inviate in precedenza ai fini IMU, fermo restando che il soggetto passivo deve comunicare, entro il 31/12/2017, eventuali variazioni che dovessero verificarsi rispetto alle condizioni di fruizione dell'agevolazione determinanti un diverso ammontare dell'imposta;

9) di dare atto che con queste misure di aliquote e detrazioni il gettito riservato al Comune di Portobuffolè per l'IMU 2017 ammonta ad € 136.500,00;

10) di dare atto che l'importo di cui al punto precedente è da intendersi al netto dell'importo trattenuto dall'Agenzia delle Entrate per l'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale a carico dei singoli Comuni;

11) di dare atto in ogni caso che le disposizioni e previsioni sono approvate salve eventuali modifiche normative;

12) di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità indicate nelle note dd. 11.11.2013 e 28.02.2014 del MEF in materia di procedure di trasmissione delle delibere concernenti aliquote e tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali, entro il termine perentorio del 14 ottobre;

13) di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69;

14) di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà per quanto di competenza tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo.

Inoltre, con separata votazione, con voti UNANIMI, espressi per alzata di mano,

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000, data l'urgenza di dare esecuzione al provvedimento.



# COMUNE DI PORTOBUFFOLE'

Provincia di Treviso

## PROPOSTA DI DELIBERA

**OGGETTO:** Imposta Unica Comunale: conferma delle aliquote e detrazioni per l'anno 2017 relative alla componente IMU – imposta municipale propria.

Parere tecnico:  FAVOREVOLE

CONTRARIO perché \_\_\_\_\_

Data: 16/12/2016

Il Responsabile: Antonio Bonifazi

Imputazione: intervento n. \_\_\_\_\_ cap. n. \_\_\_\_\_

oggetto: \_\_\_\_\_

importo: \_\_\_\_\_

Parere contabile:  FAVOREVOLE

CONTRARIO perché \_\_\_\_\_

Data: 16/12/2016

Il Responsabile: Antonio Bonifazi

Provvedimento:

Consiglio com.le n. 64 del 23/12/2016 ore 19.35 assenti CONSENTI pres.

altra decisione: \_\_\_\_\_

40/4 pres.  
BONIFAZI



A1)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
f.to Andrea Susana SEBASTIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Maria Teresa MIORI

---

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N. 557 R.P.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, a decorrere dalla data odierna.

Portobuffolè, li 28 DIC. 2016.

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
F.to Dalla Libera Michele

---

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, DIVIENE ESECUTIVA il - 7 GEN. 2017, dopo 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, co. 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Portobuffolè, li 28 DIC. 2016.

IL RESPONSABILE UFF.  
SEGRETERIA  
F.to Antonella Rossit

---

---

Per copia conforme alla deliberazione originale, estratta dal verbale delle adunanze del Consiglio Comunale, redatto e tenuto nelle forme di legge.

Portobuffolè, li 28 DIC. 2016.

IL RESPONSABILE UFF.  
SEGRETERIA



(Antonella Rossit)